



Comune di Signa  
Provincia di Firenze

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000

## COPIA

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n° 11

Seduta del 02/04/2012

All. 6

**OGGETTO: GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE MEDIANTE PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ FARMAPIANA SPA. APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.**

L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di aprile alle ore 16.55 nella civica sede, si è riunito il Consiglio comunale in SEDUTA ORDINARIA con la presenza dei seguenti componenti:

CRISTIANINI ALBERTO	P	BATTAGLI FRANCESCO	P
ZACCARIA DOMENICO	P	AMBRA SARA	P
PACINI ELENA	P	RICCI MAURIZIO	P
CAMPIGLI MASSIMO	P	DEL TAGLIA ALESSANDRO	P
DI NATALE ANDREA	P	VINATTIERI GIANNI	P
COLZI STEFANO	P	SCAFFAI MASSIMO	P
BETTARINI PAOLA	P	NASCOSTI NICOLA	A
NESTI SERENA	P	SIMEONI STEFANO	P
MARRETTI ANDREA	P	RENDA GIUSEPPE	P
CATARZI ANDREA	P	STELLACCI FRANCESCO	P
		FAUCI PIETRO	P

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale Geom. ZACCARIA DOMENICO, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 16 dello Statuto comunale. Ad essa partecipa il Segretario Generale dott. PANDOLFINI MARCO, che viene incaricato della redazione del presente verbale.

Sono presenti gli Assessori esterni:

BELLINI GIOVANNI, FOSSI GIAMPIERO, FOSSI MARINELLA, GUARNIERI ANDREA, LA PLACA FEDERICO, PAOLI ADRIANO.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, chiamando a svolgere le funzioni di scrutatori dell'esito della votazione i Sigg. SIMEONI STEFANO, RICCI MAURIZIO e PACINI ELENA, dando atto che lo svolgimento del dibattito viene integralmente registrato in formato digitale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

“Premesso che con decreto dirigenziale n. 4467 del 17.10.2011 del Responsabile della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Politiche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 26.10.2011 e notificato a questo ente con lettera prot. n. AOO-GRT262653/Q.90.10.20, acquisita al protocollo del Comune di Signa il 24.10.2011 con n. 16635, è stato assegnato a quest'Amministrazione l'esercizio della sede farmaceutica di nuova istituzione (n. 5) nell'ambito del territorio comunale di Signa;

Dato atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della L.R. n. 16 del 25.02.2000, la nuova farmacia deve essere aperta inderogabilmente “entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del provvedimento regionale di assegnazione”, e pertanto entro il 25 aprile 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2011, esecutiva a norma di legge, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, è stato stabilito di:

1. gestire, come previsto dalla lettera b) dell'art. 9 della legge n. 475/1968, la farmacia - sede n. 5 – assegnata al Comune di Signa con il sopra indicato decreto dirigenziale regionale, mediante partecipazione alla società di capitali già esistente denominata “Farmapiana s.p.a.”, con sede legale nel Comune di Campi Bisenzio, in Via Pasolini n. 28, avente capitale interamente pubblico derivante da Enti Locali;
2. di rinviare a successivi atti la definizione puntuale delle modalità di gestione del servizio e della partecipazione societaria, con particolare riferimento alla determinazione della quota del Comune di Signa di partecipazione al capitale sociale, all'approvazione dello statuto societario e del contratto di servizio, alla durata dell'affidamento;

Visto il primo comma dell'art. 2343 del codice civile, recante “stima di conferimenti di beni in natura e di crediti”, che così recita: *“Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.”*;

Dato atto che in data 17.11.2011 il Presidente del Tribunale di Firenze ha nominato il dott. Alessio Carnevali quale esperto per l'effettuazione della stima della nuova unità aziendale, ai sensi del sopra citato art. 2343 del codice civile;

Vista la relazione giurata di stima redatta dall'esperto incaricato, dott. Alessio Carnevali, acquisita al protocollo del Comune di Signa in data 27/03/2012 con n. 4610, dalla quale si rileva che il valore stimato della sede farmaceutica n. 5 di Signa risulta pari a Euro 570.000,00;

Dato atto che:

- con il comma 34 dell'art. 4 del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011, n.148, recante la disciplina attuale per la gestione dei servizi pubblici locali, è stato espressamente stabilito che tale disciplina, che favorisce le modalità di ricorso al mercato, non si applica alla gestione delle farmacie comunali, alle quali, invece, si applicano le modalità di gestione previste dalla legge n. 475/1968, tra le quali è prevista anche quella della società di capitali (ex azienda speciale);
- l'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono costituire società aventi ad oggetto la produzione di servizi solo se necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra le quali rientra a pieno titolo la gestione della farmacia comunale, per le motivazioni esposte nella citata precedente deliberazione consiliare n. 63/2011;
- inoltre, poiché la farmacia comunale viene ritenuta servizio pubblico locale di rilevanza economica dalla normativa (vedi lo stesso art. 4, comma 34, del D.L. n. 138/2011 e legge di conversione n. 148/2011) e dalla giurisprudenza (sentenze Corte Costituzionale n. 448/2006 e n. 240/2007, numerose sentenze delle Sezioni regionali della Corte dei Conti), può considerarsi assolta, anche per tale motivo, la verifica richiesta dalle norme della citata legge n. 244/2007;

Considerato che l'art. 14, comma 32, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30.07.2010:

- prevede il divieto per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di costituire società ed il conseguente obbligo a carico degli stessi di liquidare quelle esistenti o di cederne le partecipazioni entro il 31 dicembre 2012;
- introduce una deroga al sopra indicato obbligo di dismissione qualora le società già costituite abbiano una gestione "virtuosa" nel senso che rispettano le condizioni di cui alle lettere a, b, e c riportate nel terzo periodo del medesimo comma,
- dispone che la disciplina da esso recata, riferibile sia al divieto di costituzione che all'obbligo di dismissione, *"non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti"*;

Ritenuto che la gestione della farmacia assegnata al Comune di Signa (sede n. 5), mediante partecipazione alla società di capitali Farmapiana s.p.a., costituita da capitale interamente pubblico derivante da Comuni la cui popolazione complessiva è superiore a 30.000 abitanti, consenta di rispettare anche le condizioni di cui al sopra indicato comma 32 dell'art. 14 del D.L. 31.05.2010, n. 78, in quanto:

- la società Farmapiana s.p.a. è una società già esistente;
- la società medesima risulta essere *"virtuosa"* e non deve essere posta in liquidazione né devono essere cedute le quote di partecipazione, poiché essa rispetta tutti i sotto indicati requisiti previsti nel terzo periodo del comma in parola:
  - a) il relativo bilancio è sempre stato in utile negli ultimi tre esercizi;
  - b) non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
  - c) non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali i Comuni soci siano stati gravati dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;
- i Comuni di Signa e di Borgo San Lorenzo, entrambi con popolazione inferiore a 30.000 abitanti (Signa n. 18.294 abitanti e Borgo San Lorenzo n. 18.089 abitanti, risultanti dalla

deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 355 del 16.05.2011, con la quale è stata approvata la revisione della Pianta Organica delle farmacie dei Comuni della Provincia di Firenze), partecipano alla società Farmapiana s.p.a.. con quote uguali di capitale e, pertanto, assolvono al requisito della "partecipazione paritaria", mediante il conferimento, da parte di entrambi, della propria sede di farmacia comunale, ottenuta dalla Regione Toscana a seguito di esercizio del diritto di prelazione e secondo la valutazione del summenzionato esperto nominato dal Tribunale di Firenze, ed a mezzo di versamento, da parte del Comune di Signa, di una quota a conguaglio del valore risultante dalle due rispettive perizie;

Ritenuto quindi necessario, per le ragioni sopra indicate:

- prendere atto della perizia redatta dall'esperto incaricato dal Tribunale di Firenze, dott. Alessio Carnevali, acquisita al protocollo del Comune di Signa in data 27/03/2012 con n. 4610, dalla quale si rileva che il valore della nuova farmacia comunale è pari a euro 570.000,00;
- provvedere a conferire detta unità aziendale a Farmapiana s.p.a.;
- stabilire che la partecipazione al capitale di tale società avvenga a mezzo di sottoscrizione di quote di capitale uguali a quelle del Comune di Borgo San Lorenzo e, quindi, pari a € 670.000,00;
- provvedere al versamento della differenza pari a € 100.000,00;

Visto il nuovo Statuto della Soc. Farmapiana s.p.a., redatto per l'ingresso dei due Comuni di Signa e di Borgo San Lorenzo nel capitale sociale della società, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**allegato n. 1**), nonché lo schema di contratto di servizio da stipulare con la società, che prevede, tra l'altro, l'assegnazione di un canone per ogni sede di farmacia comunale, anch'esso allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**allegato n. 2**);

Visti:

- la legge 02.04.1968, n. 475;
- il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275;
- la L.R. 25.02.2000, n. 16;
- l'art. 4, comma 34, del D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011;
- l'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;
- l'art. 14, comma 32, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30.07.2010;
- l'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, rispettivamente, dal responsabile del Settore n. 3 – Programmazione del Territorio e Sviluppo economico e dal responsabile del Settore n. 5 – Servizi Finanziari (**allegato n.3**);

Dato atto che nel corso della discussione consiliare, la cui registrazione integrale è conservata in atti come previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati presentati da parte del consigliere Vinattieri Gianni, capogruppo del Popolo della Libertà tre emendamenti: uno relativo all'orario notturno (**allegato n.4**); un altro sulla durata

dell'affidamento (**allegato n.5**); ed il terzo sui metodi di assunzione del personale (**allegato n.6**);

Tenuto conto che nel corso della seduta consigliare il consigliere Vinattieri Gianni, capogruppo del Popolo della Libertà, modifica il testo del primo emendamento;

Il Presidente del Consiglio prende atto e pone in votazione i tre emendamenti;

Vista la votazione esperita in forma palese del primo emendamento, la quale ha dato il seguente esito:

Membri assegnati: n.21

Presenti: n.20

Votanti: n.19

Voti Favorevoli: n.5: Vinattieri, Scaffai e Simeoni (Popolo della Libertà); Stellacci e Renda (Rifondazione Comunista)

Voti Contrari: n.14: Partito Democratico; Fauci (Di Pietro – Italia dei Valori)

Astenuti: n.1: Del Taglia (Casini – Unione di Centro)

L'emendamento è respinto.

Vista la votazione esperita in forma palese del secondo emendamento, la quale ha dato il seguente esito:

Membri assegnati: n.21

Presenti: n.20

Votanti: n.18

Voti Favorevoli: n.3: Vinattieri, Scaffai e Simeoni (Popolo della Libertà);

Voti Contrari: n.15: Partito Democratico; Fauci (Di Pietro – Italia dei Valori); Del Taglia (Casini – Unione di Centro);

Astenuti: n.2: Stellacci e Renda (Rifondazione Comunista)

L'emendamento è respinto.

Vista la votazione esperita in forma palese del terzo emendamento, la quale ha dato il seguente esito:

Membri assegnati: n.21

Presenti: n.20

Votanti: n.19

Voti Favorevoli: n.6: Vinattieri, Scaffai e Simeoni (Popolo della Libertà); Stellacci e Renda (Rifondazione Comunista); Del Taglia (Casini – Unione di Centro)

Voti Contrari: n.13: Partito Democratico

Astenuti: n.1: Fauci (Di Pietro – Italia dei Valori)

L'emendamento è respinto.

Esperita votazione in forma palese sulla su estesa proposta ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori sopra citati

Membri assegnati: n.21

Presenti: n.20

Votanti: n.17

Voti Favorevoli: n.14: Partito Democratico; Fauci (Di Pietro – Italia dei Valori)

Voti Contrari: n.3: Vinattieri, Scaffai e Simeoni (Popolo della Libertà)

Astenuti: n.3: Del Taglia (Casini – Unione di Centro); Stellacci e Renda (Rifondazione Comunista)

## **DELIBERA**

per le motivazioni illustrate nella narrativa del presente atto e qui integralmente richiamate:

1) di stabilire che la partecipazione alla società di capitali Farmapiana s.p.a., con sede legale in Campi Bisenzio (FI), Via P.P. Pasolini n. 28, C.F./P.IVA 05343300488, già partecipata dai Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio, per la gestione della farmacia comunale, sede n. 5 del Comune di Signa, come disposto con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, sia paritaria rispetto a quella del Comune di Borgo San Lorenzo, anch'esso in via di adesione, che sia determinata per entrambi in € 670.000,00 e che sia effettuata mediante conferimento, da parte di entrambi gli enti, del valore delle rispettive sedi farmaceutiche, nonché, da parte del Comune di Signa, mediante versamento della necessaria somma a conguaglio, come in premessa e di seguito indicato, e conseguentemente con il corrispondente aumento del capitale sociale;

2) di prendere atto della stima relativa alla sede farmaceutica di nuova istituzione - sede n. 5 - per una valore pari a Euro 570.000,00;

3) di provvedere alla copertura della differenza fra la quota di partecipazione del Comune di Signa alla società Farmapiana Spa, come determinato al precedente punto 1, ed il valore della farmacia conferita, come indicato al punto 2, mediante versamento della somma di € 100.000,00 alla predetta società Farmapiana s.p.a., secondo le modalità che saranno stabilite con appositi e successivi atti, da adottarsi in esecuzione del successivo punto 6;

4) di approvare lo statuto societario della società Farmapiana s.p.a., costituito da n. 31 articoli ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), dando atto, in particolare, che il capitale sociale ammonta ad € 8.116.000,00;

5) di approvare il contratto di servizio allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 2), stabilendo, in particolare, che la durata dell'affidamento del servizio medesimo alla società Farmapiana s.p.a. è determinata al 31.12.2060, corrispondente alla durata della società prevista nello statuto sociale, e che la gestione della sede farmaceutica in parola avverrà nel rispetto degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto di servizio stesso;

6) di demandare al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Direttore Generale ed ai responsabili dei settori competenti, l'adozione degli atti e l'espletamento degli adempimenti necessari all'esecuzione del presente provvedimento.

Quindi, Il CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover procedere con urgenza, derivante dalla necessità di rispettare il termine di sei mesi di cui all'art. 14 della L.R. n. 16 del 25.02.2000;

Esperita votazione in forma palese ed accertato il risultato con l'assistenza degli scrutatori sopra citati

Membri assegnati: n.21  
Presenti: n.20  
Votanti: n.14

2012CC11 del 02/04/2012

Voti Favorevoli: n.14: Partito Democratico; Fauci (Di Pietro – Italia dei Valori)  
Voti Contrari: n.0  
Astenuti: n.6: Vinattieri, Scaffai e Simeoni (Popolo della Libertà); Del Taglia (Casini – Unione di Centro); Stellacci e Renda (Rifondazione Comunista)

## **DELIBERA**

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

**STATUTO della "FARMAPIANA S.P.A."****TITOLO I****COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO****ARTICOLO 1****COSTITUZIONE**

**1.1.** E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una società per azioni, a capitale interamente pubblico, denominata "FARMAPIANA S.p.A.".

La società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house providing" ex art. 113, comma 5 lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nell'interesse dei soci pubblici che detengono interamente il capitale sociale, così come descritto nel contratto di servizio.

La società è soggetta all'indirizzo e al controllo degli Enti locali soci nelle forme previste dal successivo art. 24.

**ARTICOLO 2****SEDE**

**2.1.** La società ha sede legale in Campi Bisenzio.

**2.2.** La Società potrà istituire filiali, rappresentanze, succursali, agenzie, magazzini e depositi su tutto il territorio nazionale.

**2.3.** Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

**ARTICOLO 3****DURATA**

**3.1.** La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria, che può altresì stabilire lo scioglimento anticipato della società.

**ARTICOLO 4****OGGETTO, SCOPO E RELATIVE ATTIVITA'**

**4.1.** La società ha per oggetto la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché la gestione di servizi sanitari complementari all'esercizio delle farmacie nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente.

**4.2.** Costituiscono oggetto della società, a titolo esemplificativo:

- la dispensazione e vendita al pubblico di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti generici, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

- la vendita di articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria, calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo;

- la vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere, giocattoli e prodotti per l'infanzia;

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale;



- la distribuzione intermedia e l'erogazione di servizi, anche al di fuori del territorio comunale, a farmacie pubbliche e private, nonché alle unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, ed a case di cura, e ad ogni altro tipo di struttura socio-sanitaria pubblica o privata;
- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di ricerca e di aggiornamento professionale;
- la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale;
- la gestione in forma diretta di servizi di natura sociale e/o sanitaria, con particolare riguardo agli anziani, giovani o disabili, case di riposo, residenze sanitarie assistite (in sigla R.S.A.), assistenza domiciliare, servizi e trattamenti di estetica, studi medici;
- la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali.

#### **4.3. Nell'oggetto sociale rientrano anche:**

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere;
- studi, ricerche, consulenze, progettazione, informazione e formazione, assistenza tecnico-economica, fornitura di servizi a Enti pubblici e privati, a figure professionali operanti nel settore dei pubblici servizi di carattere socio-sanitario, a farmacie pubbliche e private, a strutture sanitarie pubbliche e private, nei limiti consentiti dalla legge e sulla base degli indirizzi dell'indirizzi dell'organismo di cui al successivo art. 24.

**4.4.** Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari e immobiliari ad essi attinenti e strumentali e comunque ritenute utili. Può svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

- la localizzazione ottimale delle farmacie sul territorio degli enti soci;
- la partecipazione ad iniziative a carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;
- la realizzazione di una "carta dei diritti dell'utente della farmacia";
- la immissione sul mercato di prodotti di alto livello qualitativo, di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitano all'utenza per la prevenzione e la cura delle malattie;
- la qualificazione e la preparazione degli operatori.

**4.5.** Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

**4.6** Sono peraltro tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività professionali riservate, la sollecitazione del pubblico risparmio, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di natura finanziaria, l'erogazione di credito al consumo anche nell'ambito dei propri soci, l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata e regolamentata dalla legge 2 gennaio 1991 n.1.

## **TITOLO II**

### **SOCI - CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

#### **ARTICOLO 5**

##### **SOCI**

**5.1.** Possono essere soci della "Farmapiana S.p.A." esclusivamente enti locali.

**5.2.** Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

#### **ARTICOLO 6**

##### **CAPITALE SOCIALE**

6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 8.116.000,00 ed è suddiviso in numero 8.116.000 di azioni ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna aventi i diritti di cui ai successivi articoli del presente statuto.

## **ARTICOLO 7**

### **INGRESSO NUOVI SOCI**

7.1. I Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano, enti locali promotori, consentono l'ingresso nella società, quali soci, ad altri enti locali che ne condividono le finalità e l'oggetto sociale. L'ingresso nella società dei Comuni di Borgo San Lorenzo e Signa, così come quello di altri enti locali, avviene nelle forme di legge e secondo le modalità previste dal presente Statuto, contestualmente all'aumento o alla modifica della distribuzione del capitale sociale, da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione del conferimento alla società di sedi di farmacia comunale.

## **ARTICOLO 8**

### **AZIONI**

8.1. Le azioni sono indivisibili e nominative.

8.2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

8.3. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. In particolare l'assemblea dei soci potrà creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione delle perdite, deliberando le necessarie modifiche statutarie secondo quanto disposto dall'articolo 2348 del Codice Civile.

8.4. La società potrà emettere azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti purché complessivamente tali azioni non eccedano la metà del capitale sociale.

## **ARTICOLO 9**

### **TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

9.1. Le azioni sono trasferibili solo ai soci ovvero agli enti locali che affidino alla società la gestione dei servizi pubblici coerenti con l'oggetto sociale previsto al precedente art. 4, di cui sono titolari.

9.2. In caso di aumento del capitale, non derivante da conferimenti conseguenti all'ingresso di nuovi soci, è riservato agli azionisti il diritto di opzione così come disciplinato e regolamentato dalle disposizioni a tale riguardo contenute nel codice civile e nelle speciali leggi in materia con l'unica eccezione rappresentata dal termine concesso ai soci per esercitare il diritto di opzione che non potrà essere inferiore a 3 mesi.

9.3. Ogni socio ha diritto di prelazione per l'acquisto della titolarità di azioni che altro socio intenda trasferire.

9.4. Il socio che intende trasferire a terzi, necessariamente tra i soggetti indicati al precedente art. 5, comma 1, tutte o parte delle proprie azioni deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli altri soci con lettera raccomandata A/R contenente le modalità di vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

9.5. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, il socio che intende esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita deve informare per iscritto il Presidente del Consiglio di amministrazione sulla sua volontà di acquistare.

9.6. Scaduto tale termine il diritto si intende rinunciato ed il socio potrà trasferire le proprie azioni al terzo.

9.7. La cessione totale delle azioni comporta la cessazione dell'affidamento del servizio da parte dell'ente locale cedente, salva la conseguente regolazione dei rapporti economici tra l'ente e la società.

9.8. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato su tutte le azioni offerte in prelazione e non potrà essere condizionato.

**9.9.** Qualora l'offerta venga accettata da più soci il diritto di prelazione verrà attribuito fra gli stessi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

**9.10.** Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci o dichiarare di non essere d'accordo sul prezzo ovvero su altre modalità o condizioni del trasferimento, avrà comunque diritto di esercitare la prelazione obbligandosi ad offrire il prezzo ovvero ad accettare le modalità e le condizioni del trasferimento stabilite dall'organo arbitrale di cui all'art. 30, che assumerà, in tal caso anche la veste e le funzioni di organo arbitratore.

**9.11.** Nella propria valutazione l'organo arbitratore dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dall'eventuale potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari (egli dovrà, inoltre, avuto riguardo al numero di azioni e/o obbligazioni convertibili e/o warrants e/o diritti di opzione offerti in vendita, attribuire - in conformità a criteri di mercato - un premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere o consentire di fare raggiungere la maggioranza del capitale sociale, e un decremento valutativo in caso di cessione di pacchetti di minoranza).

**9.12.** L'organo arbitratore comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa.

**9.13.** All'arbitratore si applica la procedura prevista all'art. 30.

**9.14.** L'ente beneficiario del trasferimento della proprietà, dell'usufrutto od ogni altro diritto sulle azioni della società, acquista i diritti amministrativi inerenti le azioni e sarà legittimato a chiedere l'iscrizione nel libro soci solo se in grado di dimostrare che la procedura sopra descritta sia stata completamente rispettata.

**9.15.** Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai trasferimenti di diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale, di obbligazioni convertibili e di warrants.

## **ARTICOLO 10**

### **CERTIFICATI AZIONARI**

**10.1.** La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato.

**10.2.** Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente.

**10.3.** La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso la iscrizione nell'apposito libro soci.

## **ARTICOLO 11**

### **OBBLIGAZIONI**

**11.1.** La società potrà emettere obbligazioni nei limiti e nelle forme di legge.

## **TITOLO III**

### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

## **ARTICOLO 12**

### **ORGANI**

**12.1.** Sono organi della società:

- l'Assemblea,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Collegio Sindacale
- il Direttore Generale

## **ARTICOLO 13**

## **ASSEMBLEA**

**13.1.** L'Assemblea è costituita dagli azionisti.

**13.2.** L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

**13.3.** Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato alternativamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nel quotidiano "La Nazione" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

**13.4.** In alternativa a quanto previsto nel comma precedente l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato dal consiglio di amministrazione ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

**13.5.** L'avviso di convocazione può indicare una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti validamente costituita: le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data indicata per la prima convocazione e non possono tenersi nel medesimo giorno previsto per la precedente adunanza.

**13.6.** L'assemblea è regolarmente costituita anche in mancanza di formale comunicazione quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

**13.7.** L'Assemblea deve comunque essere convocata senza ritardo quando ne faccia domanda la quinta parte del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

**13.8.** Il luogo di convocazione dell'Assemblea può essere diverso dalla sede della società, purchè nel territorio nazionale.

**13.9.** Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima, risultino iscritti nel libro dei soci e quelli che, nello stesso termine, abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

**13.10.** Ciascuno degli azionisti che abbia diritto di voto può farsi rappresentare da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, mediante delega scritta.

**13.11.** Le deleghe dovranno rimanere acquisite agli atti sociali.

## **ARTICOLO 14**

### **SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

**14.1.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti.

**14.2.** L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, che può anche essere non socio.

**14.3.** Nell'Assemblea Straordinaria le funzioni del segretario dovranno essere svolte da un notaio.

**14.4.** La verifica delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

**14.5.** Delle operazioni assembleari deve essere redatto, nelle forme di legge, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario oppure redatto da un notaio, ove occorra, e trascritto in apposito libro.

**14.6.** In caso di parità di voti la proposta oggetto di votazione assembleare viene respinta.

## **ARTICOLO 15**

### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

**15.1.** L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei soci presenti, sugli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile.

**15.2.** In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

**15.3.** L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine previsto in via ordinaria dall'articolo 2364 del codice civile, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società entro il maggiore termine previsto dal medesimo articolo, per l'esame e l'approvazione del bilancio e per gli altri incumbenti di legge.

## **ARTICOLO 16**

### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**16.1.** L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più dei quattro quinti del capitale sociale.

**16.2.** L'assemblea straordinaria delibera su tutte le materie attribuite dalla Legge alla sua competenza e, in ogni caso, sono devolute alla sua competenza le delibere concernenti la scissione e la fusione della società, quelle concernenti la cessione o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda, nonché quelle concernenti il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

## **ARTICOLO 17**

### **NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**17.1** La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea dei soci e sono rieleggibili.

**17.2** Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito. Gli amministratori possono cessare prima del termine del mandato per rinuncia all'ufficio, ai sensi dell'art. 2385 del codice civile, ovvero per revoca o decadenza, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

**17.3.** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli fino alla successiva Assemblea che provvede alla nuova nomina. Nel caso in cui sia venuta meno la maggioranza dei consiglieri, si applica l'art. 2386 del codice civile.

## **ARTICOLO 18**

### **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**18.1.** Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un consigliere in carica o dal Collegio sindacale.

**18.2.** Fermo restando quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi, anche al fine di consentire una continua informativa al Collegio sindacale.

**18.3.** La convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione (che dovrà tenersi obbligatoriamente nel territorio italiano), e gli argomenti da trattare, viene fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, telex, telefax o telegramma, o con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione. Della convocazione viene dato, nello stesso termine e con le stesse modalità, avviso ai sindaci.

## **ARTICOLO 19**

### **VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**

**19.1.** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

**19.2.** Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede la seduta.

**19.3.** Il Consiglio di amministrazione può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale nel relativo libro sociale.

## **ARTICOLO 20**

### **VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE**

**20.1.** Il Consiglio di Amministrazione elegge, non necessariamente tra i propri membri, un segretario che compila i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

**20.2.** In caso di assenza il segretario è sostituito da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

**20.3.** I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

## **ARTICOLO 21**

### **POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**21.1.** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, restando fermo l'esercizio del controllo analogo nei termini previsti dal successivo art. 24. Il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

**21.2.** Il Consiglio di Amministrazione nomina un direttore generale al quale sono affidati i poteri di gestione operativa della società, rigorosamente indicati nell'atto di nomina, da esercitare in armonia con le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione. E' facoltà del Consiglio di amministrazione conferire al Direttore Generale specifiche deleghe operative e gestionali delle quali risponde direttamente. Il direttore generale può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva.

## **ARTICOLO 22**

### **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**22.1.** Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

**22.2.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, controlla la regolare gestione della società e ne riferisce periodicamente al Consiglio.

**22.3.** Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di eleggere, tra i propri membri, un Vice Presidente.

**22.4.** In caso di sua assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dall'amministratore più anziano d'età ovvero, qualora nominato, dal Vice Presidente. Nei confronti dei terzi la firma dell'amministratore più anziano d'età ovvero, se nominato, del Vice Presidente costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

## **ARTICOLO 23**

### **AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

**23.1.** La società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il sistema tradizionale di cui alla sezione VI-bis, del Capo V, del titolo V, del Libro V, articoli da 2380 a 2409-septies, del codice civile come previsto nel presente statuto.

## **ARTICOLO 24**

### **CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI**

24.1 I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "COMITATO/COORDINAMENTO DEI SOCI" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione, poteri e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante "regolamento attuativo del controllo analogo" da approvarsi dagli organi di indirizzo e controllo dei rispettivi enti locali.

## **ARTICOLO 25**

### **COLLEGIO SINDACALE**

25.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti ed è nominato dall'Assemblea dei soci.

25.2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci possono essere riconfermati.

## **ARTICOLO 26**

### **CONTROLLO CONTABILE**

26.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, secondo quanto previsto dall'articolo 2409-ter del Codice Civile.

26.2. Tutti i membri, effettivi e supplenti, del collegio sindacale, devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

26.3 La revisione legale potrà comunque essere esercitata anche da un solo revisore legale o da una società specializzata iscritta nell'apposito registro.

## **TITOLO IV**

### **BILANCIO - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

## **ARTICOLO 27**

### **BILANCIO**

27.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

27.2. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione, il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

## **ARTICOLO 28**

### **UTILI**

28.1. La ripartizione degli utili netti risultanti dal bilancio avverrà in conformità alle disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi speciali vigenti in materia, detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

28.2. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

## **ARTICOLO 29**

### **SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

29.1. Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dal presente statuto e dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

**29.2.** L'Assemblea Straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulla nomina e sui poteri dell'organo liquidatore.

**29.3.** Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dal Codice Civile.

## **ARTICOLO 30**

### **CLAUSOLA ARBITRALE**

**30.1.** Qualunque controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovesse insorgere tra la società ed i suoi azionisti e tra i soci tra loro sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Firenze, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Firenze. Gli arbitri così nominati designeranno fra loro il Presidente del Collegio arbitrale.

**30.2.** Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina.

**30.3.** Il Collegio giudicherà secondo diritto e dovrà attenersi, per quanto alla procedura, alle norme del codice di procedura civile italiano.

**30.4.** Le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

**30.5.** Il Collegio arbitrale determinerà altresì come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

**30.6.** La sede del Collegio arbitrale sarà Campi Bisenzio.

**30.7.** Nei casi consentiti dalla Legge sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

## **ARTICOLO 31**

### **NORME FINALI**

**31.1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.



**COMUNE DI .....**

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO TRA I COMUNI E  
FARMAPIANA S.p.A.**

## CONTRATTO DI SERVIZIO

**TRA:**

**COMUNE DI .....**, con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale n° \_\_\_\_\_, che interviene nella persona di \_\_\_\_\_, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge,

**E**

**FARMAPIANA S.p.A.** con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta al registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_, codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale Sig. \_\_\_\_\_, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_ (di seguito "Società").

Il comune di Calenzano, di Campi Bisenzio, di Signa e di Borgo San Lorenzo congiuntamente a Farmapiana S.p.A. vengono definiti le **Parti**

**PREMESSO:**

- che tra il comune di Calenzano e di Campi Bisenzio è stato stipulato, in data 24/07/2003 con atto del Notaio n. 45589, l'atto costitutivo della società Farmapiana S.p.A., successivamente iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze in data 28/07/2003 al n° 05343300488;
- che con atto di Consiglio Comunale n. .. il Comune di Campi B. ha deliberato di .....
- che con atto di Consiglio Comunale n. ... il Comune di Calenzano ha deliberato di .....
- che con atto di Consiglio Comunale n. .... il Comune di Borgo San Lorenzo ha deliberato di affidare a farmapiana e con atto del consiglio comunale n.....ha approvato statuto e contratto di servizio..
- che con atto di Consiglio Comunale n. .... il Comune di Signa ha deliberato di affidare a farmapiana e con atto del consiglio comunale n.....ha approvato statuto e contratto di servizio..
- che il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del servizio farmaceutico gestito dalla società Farmapiana S.p.A., fissando gli obblighi reciproci tra le **parti**;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE**

**PREMESSE**

1. Le premesse che precedono formano parte integrante del presente contratto e ne guidano l'interpretazione.

**Definizioni**

1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:

1. “**Comune**”, il Comune di .....
2. “**Società**”, la società Farmapiana S.p.A.;
3. “**Servizio**”, il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio delle farmacie comunali) nel comune di .....
4. “**Contratto**”, il presente contratto di servizio;
5. “**Parti**” le parti del presente contratto.

## OGGETTO

1. Con il presente contratto il **Comune** ai sensi dell’art. 9 della legge n. 475 del 1968 affida alla **Società**, che accetta, la gestione del **Servizio** farmaceutico.
2. Il presente contratto ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il **Comune** e la **Società**.
3. Ciascun Comune potrà affidare, anche disgiuntamente dall’altro, ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel **contratto**, purché attinenti o connessi con lo scopo sociale della **società**. Tali nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposito contratto.

## RAPPORTI ECONOMICI

1. La **Società** è proprietaria di tutti i beni mobili, immobili e terreni attualmente destinati all’esercizio delle farmacie, per essere stati conferiti all’atto della sua costituzione o con successivo conferimento o per acquisto diretto della stessa società.
2. La concessione del servizio è soggetta al pagamento di un canone annuo da parte della società ai comuni soci. Tale canone sarà determinato:

A. Una quota pari al 1% del fatturato globale della società e ripartito tra i comuni sulla base del fatturato delle singole farmacie

B. Una quota pari al 2% del fatturato di ciascuna farmacia

La sommatoria delle quote di canone sub A) e sub B) non potrà eccedere nel complesso il valore pari all’80% dell’EBIT al netto delle imposte per IRAP; nel caso in cui tale valore superi la suddetta percentuale la parte di canone sub A) sarà ridotta proporzionalmente a tale valore.

La metodologia di calcolo del canone e le relative percentuali saranno verificate con cadenza triennale tra le parti.

Il canone sarà determinato annualmente entro il 30 aprile di ciascun anno, in base ai dati di bilancio relativi all’esercizio precedente, e sarà erogato al Comune entro i successivi trenta giorni.

Per il primo esercizio il canone sarà determinato sulla base del budget annuale, salvo conguaglio in base ai dati di bilancio oggettivo.

## OBBLIGHI GENERALI DELLA SOCIETA'

8. La **società** è obbligata a prestare il **servizio** nel rispetto delle norme vigenti in materia. Dovrà dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi.
9. La **società** potrà modificare la distribuzione dei punti vendita compatibilmente con la normativa regionale, ma non potrà alienare le concessioni né i locali di proprietà in cui esercita la gestione, senza la previa autorizzazione del comune. Il comune si impegna a valutare comunque le richieste di alienazione dei locali di proprietà delle sedi delle farmacie comunali motivate da ragioni di necessità, opportunità o migliore posizionamento strategico.
10. Nei casi di revisione in aumento o decentramento della pianta organica delle farmacie, il comune può – in conformità e nei limiti delle disposizioni di legge – esercitare il proprio diritto di prelazione ed assegnare in gestione alla società le farmacie di nuova istituzione. In tali casi la società si obbliga ad assumere in gestione le farmacie comunali di nuova istituzione che il comune vorrà assegnarle.
11. La **società** è tenuta a dare adeguata informazione alla collettività dell'organizzazione del **servizio** e della propria attività, nonché dei progetti di sviluppo e miglioramento del **servizio**. A tale scopo, la società è tenuta a costituire un apposito ufficio per le relazioni con il pubblico.

## STANDARDS DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il **Servizio** oggetto del **contratto** costituisce attività di pubblico interesse sul territorio, di cui il comune rimane titolare
2. La **Società**, senza oneri o costi aggiuntivi a carico del comune, si impegna ad ampliare la gamma dei servizi resi all'utenza oltre a quelli già descritti nella Carta dei servizi, in ragione dell'evoluzione dell'attività delle farmacie e dei mutamenti delle esigenze della collettività, con particolare riferimento alle fasce più deboli della stessa, ferma restando la facoltà per il comune di richiedere lo svolgimento di nuovi servizi da parte della **Società** come previsto dal **contratto**.
3. La **società**, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto del **contratto**, è obbligata al rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia ed in generale alla disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 e nell'art. 11 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la **società** assume i seguenti obblighi:

- Uguaglianza - L'erogazione del **servizio** e l'accesso ad esso devono essere ispirati ai principi di eguaglianza dei diritti di tutti gli utenti.
  - Imparzialità - la **società** ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del **servizio** e le norme regolatrice di settore.
1. Continuità - l'erogazione dei servizi farmaceutici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice del settore deve essere continua regolare e senza interruzione. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del **servizio** sono espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi la **società** deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti minor disagio possibile.
  2. Partecipazione - La società tutela il diritto del cittadino alla corretta fruizione del servizio. L'utente ha diritto di accesso, nei limiti delle disposizioni di legge e di regolamenti, alle informazioni in possesso alla società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità stabilite dalla legge 241/90.
    1. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La società dà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate entro 30 giorni. La società s'impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:
      1. mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del servizio;
      2. promuovere l'uso corretto del farmaco;
      3. promuovere, organizzare ed attuare all'interno delle Farmacie e sul territorio iniziative d'educazione sanitaria e di informazione permanente su particolari patologie tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare presso scuole, centri sociali, quartieri, Aziende Sanitarie Locali;
      4. realizzare una politica dei prezzi al pubblico dei prodotti parafarmaceutici e, quando possibile, dei prodotti da banco coerente con il fine di agevolare le fasce più deboli della popolazione garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo. mettere a disposizione degli utenti uno strumento di fidelizzazione denominato Famapiana, carta della salute che consente all'utente di accumulare punti che danno diritto a sconti sulle promozioni nonché alla distribuzione di premi al raggiungimento di un determinato punteggio.
      5. Istituire un proprio sito web sul quale oltre a costituire un presidio informativo delle attività si vuole costituire una forma di dialogo con la cittadinanza e gli utenti (facebook)
      6. In particolare la **Società** dovrà:
        1. Diventare un centro di servizi come parte integrante del sistema sanitario pubblico (prenotazioni, informazioni sociosanitarie, test di prima istanza, riferimento territoriale per le politiche del farmaco, etc), eventualmente anche attraverso un adeguamento dimensionale delle singole farmacie e compatibilmente con quanto previsto dal Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011 "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ... e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali "e dal Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011 “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali “

2. Mantenere i punti vendita attuali con la possibilità di incrementarli nei limiti della normativa vigente;
3. Mantenere gli attuali standard di apertura oraria delle farmacie. Le eventuali variazioni migliorative del servizio relativamente a orari e turni, come previsto dalla L.R. 16/2000, dovranno essere concertate con l'Associazione Titolari Farmacie della Provincia di Firenze in rappresentanza delle farmacie private;
4. Mantenere gli ambulatori e studi medici attualmente gestiti, con la possibilità di incrementare le unità in oggetto, assicurando la prosecuzione degli interventi socio-sanitari già attivati ed incrementando l'attività mediante l'offerta di nuovi servizi quali, per esempio, l'assistenza domiciliare infermieristica d'intesa con le strutture sanitarie di diagnosi e cura pubbliche o accreditate e quelle del volontariato;
5. Stipulare convenzioni con Enti, Istituzioni o Società del territorio che possono assicurare, per il tipo di attività svolta, un valido supporto all'attività promozione ed alla tutela della salute.
6. Distribuire farmaci per terapie anche non convenzionali, prevedendo eventuali interventi di formazione e aggiornamento del personale adeguando la preparazione specifica alle esigenze della popolazione presente sul territorio che costituisce l'area di utenza delle singole farmacie;
7. Distribuire presidi sanitari per conto del SSN, previo accordo con la ASL;
8. Attivare forme di aiuto alle persone assistite dal comune e ospiti nelle residenze sanitarie per l'acquisto di prodotti sanitari e parafarmaceutici non dispensati gratuitamente dal SSN.
9. Supportare con la propria Struttura eventi di carattere sanitario che dovessero realizzarsi sul proprio territorio di competenza.

1. La **Società** s'impegna a realizzare quanto statuito dalla “**Carta dei servizi delle farmacie**” che forma parte integrante del presente contratto (**Allegato 1**). La Carta dei Servizi dovrà essere rivista con cadenza almeno triennale d'intesa tra la **Società** e il comune.

## **Responsabilità della società.**

1. La **società** è l'unica responsabile della gestione del **servizio** e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

2. In particolare, per tutta la durata di efficacia del **contratto** la **società** si impegna:

- a tenere sollevato e indenne il comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del **contratto**, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;
- ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto;
- ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.

## CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

19. Il comune, nell'ambito del controllo analogo previsto dallo statuto, vigila sull'andamento del **servizio** e sul rispetto delle condizioni di cui al **contratto** e agli allegati. Potrà chiedere chiarimenti alla **società** su questioni, tecniche ed organizzative, attinenti al servizio e segnalare eventuali disservizi o inadempimenti. La **società** è obbligata a consentire al comune l'accesso agli atti e documenti inerenti lo svolgimento di attività a qualunque titolo connessi con il **servizio**.
20. Il comune potrà effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nei locali delle farmacie comunali e comunque nei locali ove sarà svolto il **servizio** oggetto del **contratto**.
21. Il comune può eseguire indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del **Servizio**. I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità segnalate al comune a seguito delle visite conoscitive, sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione della **Società** che si impegna ad adottare opportuni provvedimenti.
22. La società si impegna a predisporre, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano programmatico che contenga le linee d'indirizzo e gli obiettivi che la società intende perseguire in relazione alla gestione di tutti i servizi aziendali oggetto del presente contratto. Entro 10 giorni dall'approvazione da parte del consiglio di amministrazione, il piano è successivamente inviato al comune per eventuali osservazioni. Queste dovranno essere presentate entro 60 giorni e recepite saranno oggetto di valutazione nell'ambito della stesura definitiva del piano che ritornerà al Consiglio, salva motivata impossibilità di accoglimento.
23. Il comune periodicamente, avvalendosi dei propri organismi, verifica lo stato di realizzazione del Piano Programmatico di cui al comma precedente e può predisporre osservazioni sullo svolgimento del **Servizio** che trasmettono al Consiglio di Amministrazione della **Società**. Le osservazioni contenute nella nota dovranno essere tenute in debita considerazione nella predisposizione e/o variazione del successivo Piano Programmatico.

## INTERRUZIONI DEL SERVIZIO – ESECUZIONE D'UFFICIO

24. L'erogazione del **servizio** non potrà essere interrotta o sospesa dalla **società** se non per ragioni di forza maggiore o *factum principis* o per necessità tecniche del **servizio**. In tutte queste ipotesi, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali competenti.

25. La **società** è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del **servizio**, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

26. La **società** è obbligata a rilevare indenne il comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del **servizio**.

27. Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora la **società**, regolarmente diffidata, non ottemperi ai rilievi effettuati dal comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della **società**, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del **servizio**.

## **OBBLIGHI DEL COMUNE**

1. Il comune affida in esclusiva alla **Società**, per tutta la durata del presente contratto, la gestione delle farmacie di cui sono titolari.

2. Il comune, ai fini dell'adempimento da parte della **Società** degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:

1. favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti la gestione dei servizi affidati alla **società**;
2. cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati alla **Società**, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli *standard* prestazionali dei servizi offerti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, proposte in ordine alla predisposizione di apposite aree di sosta per portatori di *handicap*, per il carico e scarico delle merci, al miglioramento della segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale in prossimità delle farmacie e della segnaletica verticale per l'indicazione della localizzazione delle stesse.
3. Comunicare prontamente al Cda della Società informazioni e/o determini assunte e che possono avere ricadute operative sulla società stessa.

## **Tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni**

30. Il comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscano all'organizzazione d'impresa della **società** ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal **contratto**.

31. Il comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal **contratto**.



## Divieto di cessione del contratto E DELL'AZIENDA

32. E' fatto assoluto divieto alla **Società** di affidare a terzi, anche parzialmente, la gestione del **Servizio** oggetto del presente contratto, senza preventivo consenso del comune, fatta salva in ogni caso la previsione di cui all'art. 19.

33. In nessun caso la società potrà cedere, affittare o comunque dare in godimento a terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente, le farmacie del comune.

## DURATA DEL CONTRATTO

34. La durata di efficacia del **contratto** è fissata fino al 31 dicembre 2060 fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art.18. Il **contratto** potrà essere modificato od integrato soltanto per iscritto, con il consenso espresso di entrambe le **parti**. In nessun caso varrà la prova testimoniale.

35. Il **contratto** è rinnovabile soltanto per iscritto e per espressa pattuizione delle parti. Il rinnovo espresso, salve pattuizioni scritte difformi, si intende riferito all'intero contenuto del **contratto** e a tutte le sue condizioni. Il rinnovo deve essere sottoscritto almeno sei mesi prima della data di scadenza.

36. Allo scadere del termine di efficacia (anche per risoluzione) del **contratto**, la gestione delle farmacie potrà essere svolta dal comune od affidata ad altro soggetto, nel rispetto delle normative vigenti. La **società** non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del **servizio**.

37. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del **servizio**, le **parti** concordano che in caso di mancato rinnovo, e fino all'assunzione del **servizio** da parte del nuovo affidatario indicato dal comune, la **società** sarà comunque tenuta ad assicurare le prestazioni oggetto del **contratto** alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi *standards*, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

## RESTITUZIONE DELLE FARMACIE

1. Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto la **Società** sarà tenuta a consegnare al soggetto indicato dal comune (il "Nuovo Gestore"), od al comune stesso, le farmacie.

2. Il comune avrà diritto di acquistare o far acquistare, e la **Società** sarà obbligata a vendere tutti i beni che, a quel momento, sono utilizzati per l'esercizio delle farmacie.

3. La vendita avrà per oggetto tutti i beni necessari ed utili all'espletamento del **Servizio**, mentre sarà facoltà del comune rifiutare di acquistare i beni ulteriori.

4. Ove le **parti** non raggiungessero l'accordo sul prezzo di vendita, lo stesso sarà determinato da una primaria società specializzata in tal genere di valutazioni, da scegliersi di comune accordo, ovvero, mancando l'accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare detta determinazione, si dovrà tenere conto:

- per i beni mobili già conferiti all'atto della costituzione della originaria FARMAPIANA S.p.A., dell'eventuale valore contabile residuo degli stessi, al netto degli ammortamenti effettuati in corretta applicazione dei normali ratei di ammortamento tecnico/economico per il loro deprezzamento;
- per i beni mobili ed immobili acquistati dalla **Società**, del loro valore effettivo, da calcolarsi come la media aritmetica tra i presumibili valori di realizzo e di rimpiazzo.
- per le scorte di magazzino, del loro costo di acquisto detratti i prodotti invendibili.
- i soggetti che, al momento della restituzione delle farmacie, sono dipendenti a tempo indeterminato delle stesse proseguiranno il loro rapporto di lavoro con il nuovo gestore, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ..

1. I contratti in corso di esecuzione relativi alle farmacie proseguiranno in capo al comune oppure, se del caso, al Nuovo Gestore dallo stesso designato, purché conclusi nell'effettivo interesse delle farmacie e nel rispetto dei limiti previsti dal **contratto**. In caso contrario, il comune sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.

2. All'atto della riconsegna delle farmacie, la **Società** sarà tenuta a garantire al comune, ovvero, su indicazione del comune, al Nuovo Gestore:

- che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;
- di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
- che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nei libri paga e matricola della **Società**.
- che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, saranno stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti.
- che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge;
- che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi saranno altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti;
- che non sussistono trattamenti normativi od economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di essi diversa da quelle risultante dalla legge e dall'applicabile contratto collettivo.

## **RISOLUZIONE e PENALI**

44. Quando emerga che la **società** sia venuta meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal **contratto**, il comune contesterà alla **società**, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandola ad eliminare l'inadempimento in un congruo termine perentorio da essi indicato, non superiore a 20 giorni. Entro tale termine, il rappresentante legale della **società** ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.
45. Trascorso il termine fissato dal comune senza che la **società** abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il comune potrà decidere di risolvere il **contratto** e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla società. Le **PARTI** convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal comune secondo le suddette modalità. La risoluzione del **contratto** ai sensi del presente articolo avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte della **Società** della raccomandata a.r. all'uopo inviata dal comune.
46. La risoluzione del **contratto** comporta, oltre alla revoca dell'affidamento del **Servizio** e l'estinzione del diritto alla gestione delle farmacie, l'acquisto *ipso jure* da parte del comune, ovvero del Nuovo Gestore indicato dagli stessi, dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'azienda dietro versamento alla **Società** di un importo calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 16 e la cessione al comune, ovvero al Nuovo Gestore indicato dagli stessi, dei contratti di locazione in essere a quella data, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del comune del danno subito e la verifica del rispetto delle garanzie di cui all'articolo 16.6.
47. Nell'ipotesi disciplinata dal punto precedente (ed anche in alternativa alla risoluzione del **contratto**), il comune (qualora la società non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata dal comune) potrà applicare alla **società** una penalità da un minimo di 1.000 € ad un massimo di 10.000 € per ciascuna infrazione riscontrata.
48. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice CIVILE.

## **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Il comune potrà risolvere di diritto il **contratto** ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del **Servizio** quali:

- Sottoposizione della **Società** a procedure concorsuali;
- Scioglimento della società, per qualsiasi causa;
- Chiusura di un esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
- Inosservanza del divieto di cui all'articolo 14 del **contratto**;

- Decadenza dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
- Abituale ricorso all'abusivismo professionale;
- Reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- Reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;

50. La decisione del comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà ai medesimi di avvalersene in occasioni diverse

51. Si applicano gli art. 17.3 e 17.5 del contratto.

## FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il comune e la **Società** relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Firenze.

## NORME FINALI

53. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del codice civile.

## ELEZIONE DI DOMICILIO

54. Il comune elegge domicilio in \_\_\_\_\_.

55. La **Società** elegge domicilio in \_\_\_\_\_.

## SPESE

56. Tutte le spese relative e conseguenti al **contratto** sono a carico della **Società**.

## All. 1: Carta dei servizi delle farmacie

**FARMAPIANA S.p.A.**

## **CARTA DEI SERVIZI DELLE FARMACIE**

### **PREMESSA**

La farmacia è un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche.

L'esigenza di una specifica individuazione dei servizi deriva dalla constatazione che il ruolo della farmacia non debba essere disciplinato dalle sole disposizioni della legge o della convenzione con il SSN in quanto il rapporto con la cittadinanza risulta essere di gran lunga più diretto e significativo.

L'attività che si sviluppa quotidianamente in farmacia implica un rapporto di fiducia con risvolti interpersonali ed umani che trovano la loro sede naturale nello specifico strumento rappresentato dalla "Carta dei Servizi".

### **PRESENTAZIONE DELLE FARMACIE COMUNALI**

Nel territorio del Comune di Calenzano è presente la seguente farmacia:

- Farmacia "Comunale", Via Armido Cioni, loc. Settimello, Tel. 055 8877006

Nel territorio del Comune di Campi Bisenzio sono presenti le seguenti farmacie:

- Farmacia "Centrale", Via Botticelli, n. 50, Tel. 055 8996069
- Farmacia "I Gigli", Via S. Quirico, n. 165, Tel. 055 8969667
- Farmacia "Capalle", Via Confini, n. 43/A, Tel. 055 8951443
- Farmacia "San Donnino", Via Pistoiese, n. 130, Tel. 055 8999431
- Farmacia "Indicatore", Via San Martino 208, tel. 055 8964306

Nel territorio del Comune di Signa è presente la seguente farmacia:

- Farmacia "Comunale", Via .....

Nel territorio del Comune di Borgo San Lorenzo è presente la seguente farmacia:

- Farmacia "Comunale", Via .....

Le farmacie assicurano ai cittadini quantomeno i seguenti servizi e prestazioni:

- dispensazione di farmaci e presidi;
- assistenza integrativa;
- servizi di base;
- informazione ed educazione sanitaria.

Le farmacie, di comune accordo con i comuni affidatari del servizio, possono offrire i servizi previsti dal Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011 “Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ... e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali “e dal Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011 “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali “

Le prestazioni sono erogate nel rispetto della riservatezza e dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

La farmacia è un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche.

Fanno parte integrante delle competenze della farmacia:

- l'approvvigionamento, la dispensazione e la conservazione dei farmaci;
- la consulenza sull'uso dei medicinali e sulla loro scelta;
- la preparazione estemporanea dei medicinali;
- iniziative di prevenzione e di educazione alla salute
- monitoraggio sugli effetti di farmacoterapia e gli effetti collaterali
- programmi in accordo con la ASL sul monitoraggio di consumo dei farmaci e iniziative di farmacovigilanza

Le farmacie offrono altresì una serie di servizi svolti sul territorio e precisamente nei confronti di case di riposo, RSA e raggiungendo anche gli utenti più disagiati.

## **I SERVIZI OFFERTI DALLE FARMACIE COMUNALI**

### **1. SERVIZI DI BASE**

- Misurazione della pressione: è effettuata, in tutte le farmacie comunali, mediante l'utilizzo di apparecchi elettronici rispondenti ai requisiti di legge, a disposizione degli utenti.
- Controllo del peso: in tutte le farmacie, oltre alla verifica del peso, gli operatori sono disponibili a fornire consigli per una corretta alimentazione, fondamentale per la prevenzione di numerose patologie.

- Informazioni sull'accesso alla specialistica e ai servizi: vengono forniti gli orari di accesso agli uffici dell'Azienda S.L., nonché tutte le informazioni, messe a disposizione dall'Azienda S.L. per l'accesso ai servizi sanitari, garantendo una corretta informazione sui servizi resi dalle strutture pubbliche e private accreditate, sulla base della documentazione costantemente aggiornata e fornita dall'Azienda S.L. medesima.
- Servizio di prenotazione dei servizi sanitari (CUP): viene fornito nell'ambito di un accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o i soggetti affidatari del servizio medesimo.

## 2. CONSIGLI PER LA SALUTE

Gli operatori delle farmacie comunali garantiscono la piena disponibilità nel rispondere, in maniera il più possibile esauriente e riservata, alle crescenti problematiche relative al mantenimento della salute e del benessere psicofisico delle persone.

Le vetrine e i banchi delle farmacie comunali sono adattati anche per la divulgazione dei servizi offerti, comprese le campagne informative.

## 3. SCHEDE INFORMATIVE

Periodicamente, vengono fornite schede informative da distribuire agli utenti in farmacia sulle malattie più diffuse, sull'igiene, sull'infanzia, sull'alimentazione, sull'accesso ai servizi e quant'altro attiene alla sfera della salute, con particolare attenzione alla prevenzione e alla farmacovigilanza.

## STANDARDS DI QUALITÀ, IMPEGNI E PROGRAMMI

### A) STANDARD DI QUALITÀ

Le farmacie comunali garantiscono:

7. che la spedizione delle ricette sia sempre effettuata da un farmacista
8. che i farmaci mancanti siano reperiti nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dalla richiesta
9. di provvedere a verificare i motivi dell'assenza dal ciclo distributivo di farmaci dandone comunicazione alla ASL ed ai medici di base.
10. che vengano fornite consulenze sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia sia di iniziativa che su richiesta dei cittadini.
11. che vengano indicati ai cittadini, per quanto riguarda i farmaci da consiglio e senza obbligo di ricetta medica, i farmaci più appropriati per il loro disturbo, ed anche i più economici
12. che siano messe a disposizione strutture minime di comfort all'interno della farmacia, segnaletica esterna leggibile, locali aerati ed illuminati
13. che vengano rispettati i turni di servizio che assicurino una reale copertura delle esigenze del territorio dove sono situate



14. che venga attivato con i medici del territorio un positivo rapporto di collaborazione al fine di evitare disagi e difficoltà per i cittadini
15. che vengano rimosse le barriere architettoniche esterne e garantita l'accessibilità ai locali per portatori di handicap compatibilmente con le necessarie autorizzazioni amministrative
16. che il comportamento degli operatori debba essere sempre improntato al rispetto, cortesia, disponibilità, dialogo e all'ascolto
17. che vengano adottate modalità e forme di erogazione del servizio di competenza, più favorevoli agli utenti previo accordo con la ASL
18. che venga effettuato un meticoloso ed adeguato controllo sui prodotti non farmaceutici venduti nelle farmacie sulla qualità ed il prezzo
19. che venga effettuata una severa selezione della pubblicità nelle vetrine ed all'interno dello spazio vendita qualificando la farmacia quale presidio socio-sanitario

#### B) VERIFICA DEGLI STANDARDS

L'Azienda ha individuato adeguati indicatori indispensabili per valutare la qualità dei servizi forniti; tali indicatori saranno controllati annualmente tramite un'indagine sul cittadino effettuata da società specializzata nel settore, che produrrà un report generale per l'azienda e singolarmente per ogni farmacia.

Gli indicatori individuati sono:

- professionalità nell'erogazione del servizio
- disponibilità al consiglio e consulenza
- cortesia del personale
- velocità del servizio
- assortimento e qualità dei prodotti
- lay-out e pulizia dei locali
- prezzi praticati

La pubblicazione delle valutazioni degli standard di qualità dei servizi erogati avverrà entro il 31 marzo di ogni anno e diverrà parte integrante delle relazioni sui risultati della gestione.

#### C) IMPEGNI E PROGRAMMI

La Società si impegna:

- ad adottare tutte le azioni idonee ad assicurare che siano rispettate le norme vigenti in materia di scioperi nei servizi pubblici;

- a non aderire ad eventuali azioni di protesta che comportino l'applicazione dell'assistenza indiretta;
- a collaborare con le Aziende S.L. ad eventuali iniziative di monitoraggio sugli effetti della farmacoterapia e sugli effetti collaterali e di monitoraggio dei consumi farmaceutici, nonché all'effettuazione di screening di massa;
- a comunicare all'utenza, attraverso depliant, manifesti affissi nelle sedi delle farmacie, e ogni altro mezzo ritenuto opportuno, i contenuti della presente "Carta dei servizi" nonché le iniziative, i servizi e programmi assunti in attuazione della medesima;
- a proseguire il servizio di prenotazione di visite specialistiche ed esami (CUP).

#### D) DIRITTO DI ACCESSO E RECLAMI

- Ai sensi della legislazione vigente, il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si esercita anche nei confronti della Società in quanto gestore di pubblico servizio.
- Gli utenti potranno presentare ai Comuni reclami sull'andamento dei servizi e dovranno avere una risposta entro 30 giorni.

#### **4. MECCANISMI DI INFORMAZIONE DI TUTELA E DI VERIFICA**

La fase della "comunicazione" rappresenta un momento indispensabile nel processo di realizzazione della carta stessa, poiché da un lato serve per promuovere l'immagine dell'azienda, per comunicare all'utente l'identità della struttura, i suoi compiti istituzionali, le modalità operative, dall'altro per verificare se i servizi prestati sono rispondenti ai bisogni dell'utente e se la qualità e l'efficacia sono adeguati agli standard stabiliti.

Il percorso di comunicazione seguito sarà il seguente:

- informazione: per informare gli utenti sulle strutture ed i servizi offerti e le modalità di accesso ai medesimi, verrà stampato e distribuito un depliant informativo; verrà inoltre aggiornato in tempo reale il "sito" aziendale dove saranno disponibili tutte le informazioni consultabili in qualunque momento via internet
- questionario: sarà consegnato agli utenti un questionario inerente la valutazione dei servizi prestati e la richiesta di ulteriori servizi in base ai bisogni, per meglio conoscere le caratteristiche e le problematiche attuali ed evolutive della farmacia
- tutela: nell'ambito dei sistemi di tutela il cittadino può rivolgersi per i reclami che intende formulare a seguito di un disservizio, atto o comportamento che abbia negato o limitato la fruibilità e la qualità delle prestazioni, ovvero per dare suggerimenti in ordine ad eventuali miglioramenti del servizio stesso, direttamente presso la farmacia o indirizzando al Responsabile Qualità presso la sede aziendale.

La presente Carta dei Servizi è parte integrante del Contratto di Servizio e sarà assoggettata a revisione almeno triennale.

**IL PRESIDENTE**  
f.to ZACCARIA DOMENICO

**IL SEGRETARIO**  
f.to PANDOLFINI MARCO

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 12/04/2012 per la durata di 15  
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

**PER IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to L'UFFICIO MESSI

---

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 23/04/2012**

per decorrenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000)

Signa, \_\_\_\_\_

**PER IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to U.O. AFFARI GENERALI

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

**Signa li,**

**U.O. AFFARI GENERALI**

---

U.O. COMMERCIO Data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_